

INCARICO di INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO  
DELL'IMPIANTO DELLA DIGA DI RAVEDIS AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.L. 507/1994  
CONVERTITO NELLA L. 584/1994  
CIG Z2C1E2BE4C  
=====o0o=====

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemiladiciassette (2017) in Pordenone, presso la sede del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone , Via Matteotti n° 12, sono convenuti i Signori:

- Ezio Cesaratto , nato a Spilimbergo (PN) il 25.02.1951, Presidente del **Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna"** con sede in Pordenone, Via Matteotti 12 (C.F.: 80003530930), che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Consorzio che rappresenta, e ciò in esecuzione della deliberazione della Deputazione Amministrativa n. .... del ...../2017, esecutiva ai sensi di legge;
- **Ing. Nino Aprilis**, nato a Pordenone il 25.04.1966, con studio professionale in Pordenone, Via Montereale n. 33, C.F. \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- la gestione dei lavori di costruzione della diga di Ravedis è stata affidata con Decreto Interministeriale n.1833 del 07 luglio 1983 al Magistrato alle Acque di Venezia, le cui competenze ora sono in capo alla sede Coordinata di Trieste del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- la costruzione della diga è stata invece affidata tramite concessione al consorzio di imprese CO.RAV. con convenzione n.6430 del 02 ottobre 1984 e successivo Atto di Rettifica in data 09 marzo 1985. La direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità dei lavori, nonché la gestione provvisoria, risultano in carico al Consorzio di bonifica Cellina Meduna fino al collaudo finale delle opere;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, da ultimo con Delibera di Giunta Regionale n° 465 dd. 17.03.2017 e conseguente stipulazione di apposita convenzione con questo Ente, ha affidato al Consorzio di bonifica Cellina Meduna la gestione e manutenzione del bacino di laminazione di Ravedis sul torrente Cellina per la durata di un anno autorizzando la stipula della Convenzione con il Consorzio stesso e riconoscendo al Consorzio le spese di gestione limitatamente all'uso finalizzato



alla laminazione delle piene del torrente Cellina,

- l'art.4, comma 7, del D.L. n.507/94, convertito con Legge n.584/94 e la circolare P.C.M. n. DSTN/2/22806 del 13.12.1995 (disposizioni attuative e integrative in materia di dighe) prevedono impongono ai gestori delle opere l'individuazione di un ingegnere designato "Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto"
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di affidare l'incarico in argomento, per le ragioni ivi esposte all'ing. Nino Aprilis di Pordenone;

Ciò premesso e confermato e che s'intende formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" (di seguito "Consorzio"), come sopra rappresentato, affida all'ing. Nino Aprilis, che accetta, l'incarico di Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto della Diga di Ravedis (di seguito "Ingegnere Responsabile" o "incaricato") ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.L. 504/1994 convertito in L. 584/1994.


Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività affidate all'Ingegnere Responsabile:

##### **a- Vigilanza durante l'esercizio**

Ai sensi del D.P.R. 1363 del 01.11.1959, l'Ingegnere Responsabile deve:

- presenziare alle manovre di controllo degli scarichi alla presenza del funzionario del Ministero delle Infrastrutture almeno due volte all'anno (art. 16);
- presenziare alla visita effettuata dall'incaricato del Ministero delle Infrastrutture almeno due volte all'anno (art. 17);
- apporre la propria firma sul verbale della visita di cui ai punti precedenti (art. 17);

Ai sensi della circolare n. DSTN/2/22806 del 13.12.1995 "Disposizioni attuative ed



integrative in materia di dighe”:

- rendere la dichiarazione di accettazione dell'incarico di cui al presente contratto (lett.A)
- presentare la dichiarazione semestrale di asseverazione dello stato delle opere, ivi compreso le sponde del serbatoio, e delle condizioni di sicurezza per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il rispetto del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione, alla quale devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti d'urgenza assunti (lett.C).
- In tutti i casi in cui le Autorità competenti impartiscano disposizioni che riguardano la manutenzione e/o la gestione del manufatto, sarà obbligo dell'Ingegnere Responsabile, in collaborazione con il personale consortile, individuare le modalità per ottemperare alle indicazioni ricevute. Laddove a tal fine si rendano necessari incontri presso le sedi delle Autorità competenti, le spese di trasferta saranno a carico del Consorzio.


#### **b- gestione piene**

##### **b.1 – Protezione Civile**

In accordo con i documenti di seguito elencati:

- Documento di Protezione Civile relativo alla diga di Ravedis del maggio 2007
- Foglio di Condizioni provvisorio per l'esercizio e la manutenzione della diga di Ravedis nel comune di Montereale Valcellina approvato dall'allora Registro italiano dighe;
- Piano di laminazione preventivo relativo al serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 514 del 21.03.2014

l'Ingegnere Responsabile ha la responsabilità di agire in nome e per conto del



Consorzio, avendo cura di porre in atto le azioni previste dai sopraccitati documenti.

In occasione di eventi di piena significativi, sarà pertanto sua cura:


- prendere contatto con il personale del Consorzio;
- recarsi presso la diga di Ravedis;
- porre in atto, o chiedere che siano poste in atto, le azioni previste dal Documento di Protezione Civile;
- stabilire il grado di apertura degli scarichi e comandare al personale del Consorzio l'apertura, verificando che l'operazione sia portata a termine come disposto.

#### **b.2 – Controlli straordinari a seguito di eventi sismici**

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota del Servizio Nazionale Dighe prot. SDI/3536 del 01.07.2002, l'Ingegnere Responsabile ha il compito di:

- stabilire la magnitudo e la posizione dell'epicentro, consultando le diverse fonti d'informazione che operano in tempo reale (Autorità di Protezione Civile, Internet...) e verificare in quali casi previsti dalla procedura ricade l'evento;
- nel caso in cui si ricada nel "Secondo campo (CONTROLLO DI TIPO 1)" della citata nota, effettuare con immediatezza un sopralluogo a tutte le opere (struttura di sbarramento, scarichi superficiali e profondi, impianti di movimentazione delle paratoie, accessi, casa di guardia ecc.) e delle sponde dell'invaso. L'Ingegnere Responsabile dovrà comunicare l'esito del sopralluogo, con ogni consentita urgenza, all'Ufficio Periferico di Venezia della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche, avendo cura di evidenziare gli eventuali provvedimenti resisi necessari a tutela della pubblica incolumità. In aggiunta, richiederà al Consorzio che siano effettuate tutte le misure essenziali per la sicurezza e redigerà e sottoscriverà un'asseverazione straordinaria da inviare all'Ufficio Periferico di Venezia non appena disponibile.

#### **ART. 2) – DURATA DEL CONTRATTO**



Il presente contratto decorre dalle ore 00:00 del giorno 13 aprile 2017 ed avrà termine alle ore 24:00 del giorno 31.03.2018.

Resta esclusa qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito del medesimo.

### **Art. 3) CORRISPETTIVO**

Per il presente incarico il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna riconosce all'Ingegnere Responsabile il corrispettivo fisso ed onnicomprensivo di € 14.400,00 (diconsi euro quattordicimilaquattrocento /00) al netto del contributo integrativo e dell'I.V.A.

Tutti i costi ed oneri connessi allo svolgimento dell'incarico affidato con il presente contratto s'intendono ricompresi nel corrispettivo di cui sopra senza eccezione alcuna. In particolare non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per impreviste difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali avendo l'incaricato compiutamente valutato l'incarico allo stesso affidato e ritenuto congruo il corrispettivo fissato.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 non essendovi, data la tipologia della prestazione, rischi dovuti ad interferenze.


### **Art. 4) – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

L'incaricato è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il medesimo si impegna, pertanto, a comunicare al Consorzio di Bonifica, prima che maturino le condizioni per la effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che l'incaricato abbia violato gli obblighi di cui al precedente comma 1, anche nei rapporti con i propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

### **Art. 5) – PAGAMENTI**



Il corrispettivo previsto all'art. 3 sarà frazionato in rate bimestrali posticipate e corrisposto all'incaricato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare parcella.

#### **Art. 6) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Data la particolare natura del presente incarico è altresì vietato il subappalto delle prestazioni che formano oggetto del contratto.

#### **Art. 7)- OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

Ferma restando la responsabilità personale conseguente a fatti penalmente rilevanti, l'incaricato s'impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsiasi responsabilità ed onere economico allo stesso richiesto ovvero dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento dei danni in ragione di pretese avanzate da terzi in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi dell'incaricato.


L'obbligo di manleva di cui sopra s'intende inoperante qualora i danni pretesi da terzi ovvero ad essi dovuti vengano risarciti dalla compagnia assicuratrice della responsabilità civile del Consorzio, dei suoi dipendenti o consulenti.

Fatto salvo quanto necessario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, l'incaricato s'impegna a non divulgare a terzi le notizie ed i dati di cui entrerà in possesso in relazione alle prestazioni affidategli.

Allo stesso è fatto divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni riguardanti l'incarico di cui al presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Consorzio.

#### **Art. 8) - ASSICURAZIONI**

L'incaricato provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per i danni derivanti al Consorzio dall'esercizio dell'attività



professionale. La polizza deve avere per oggetto la “responsabilità civile” e coprire i danni eventualmente arrecati al Consorzio in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell’erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal Consorzio stesso.

**Art. 9) – SICUREZZA SUL LAVORO**

L’incaricato è obbligato, durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona tecnica. Lo stesso inoltre dovrà adottare tutte le misure che secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei terzi, inclusi i dipendenti del Consorzio, e dei beni interessati all’espletamento delle attività.

**Art. 10) – PENALI**


Per gli adempimenti previsti dal precedente art. 1 che devono essere posti in essere a scadenze determinate sarà applicata una penale pari allo 1% del corrispettivo per ogni giorno di ritardo.

L’importo della penale sarà trattenuto sulla rata del corrispettivo immediatamente successiva a quella riferita al periodo in cui il ritardo si è verificato.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda i 30 giorni naturali e consecutivi dal termine stabilito, il Consorzio resterà libero da ogni impegno verso l’incaricato, fermo restando il diritto di agire nei confronti dell’incaricato medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell’incarico ad altro professionista.

**Art. 11) – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, il Consorzio potrà intimare all’incaricato per iscritto di sanare l’esecuzione non conforme assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il contratto s’intenderà senz’altro risolto.



In tutti i casi di risoluzione, l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni sino a quel momento regolarmente eseguite, decurtato delle penali, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere derivanti al Consorzio.

**Art. 12) – RECESSO**

Il Consorzio può recedere in qualunque momento dal presente contratto. L'incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. I casi di recesso saranno disciplinati dall'art. 2237 del Codice Civile.

**Art. 13) - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, copie, diritti di segreteria).

Sono a carico del Consorzio il contributo integrativo e l'I.V.A.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

**ART. 14) - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 15) – RINVIO**

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto, si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016, agli atti che ne integrano il contenuto in base a quanto dallo stesso previsto ed al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

|              |   |
|--------------|---|
| L'INCARICATO | IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI<br>BONIFICA CELLINA MEDUNA |
|--------------|---|

